

Bruxelles, 30 agosto 2019
(OR. en)

11814/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0175 (NLE)**

PECHE 365

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 380 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 380 final.

All: COM(2019) 380 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 380 final

2019/0175 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP), lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY). Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, specifica inoltre i valori di mortalità per pesca espressi sotto forma di intervalli che sono utilizzati nella presente proposta al fine di realizzare gli obiettivi della PCP e in particolare di conseguire e mantenere il MSY.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2020, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate mediante un regolamento distinto.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Atto giuridico proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2019) 274 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi da vari portatori di interessi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2019.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'organizzazione scientifica consultata è stata il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici su importanti stock ittici. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e sono proposti TAC per quelli che presentano il maggiore interesse commerciale (www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta rientra in una strategia più ampia volta ad adeguare e a mantenere lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. Tale approccio consentirebbe una stabilizzazione della pressione di pesca, un aumento dei contingenti e, dunque, un incremento del reddito per i pescatori e le loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per l'industria ittica, i consumatori e i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio, così come per il resto dell'indotto connesso alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa.

Le decisioni adottate negli ultimi anni in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico avevano consentito di allineare la mortalità per pesca all'intervallo di valore MSY al momento della fissazione del TAC per tutti gli stock tranne uno, di ricostituire gli stock e di riequilibrare la capacità e le possibilità di pesca. Il merluzzo bianco del Baltico orientale è stato purtroppo sottoposto a forti pressioni nel 2019 e non sarà in linea con l'MSY nel 2020 e, molto probabilmente, nei prossimi anni. Occorrono pertanto ulteriori progressi per ricostituire tutti gli stock, alcuni dei quali non raggiungono ancora limiti della biomassa sicuri, e per allinearli all'MSY.

Tenuto conto di quanto precede, con la proposta della Commissione le possibilità di pesca verrebbero ridotte del 71 % per l'aringa del Baltico occidentale, del 10 % per l'aringa del Baltico centrale, del 27 % per l'aringa del Golfo di Botnia, del 32 % per la passera di mare,

del 5 % per il salmone del bacino principale, del 25 % per lo spratto e del 68 % per il merluzzo bianco del Baltico occidentale. Per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM ha comunicato di non essere in grado di fornire dati per le catture accessorie inevitabili nel 2020 prima che il Consiglio adotti il regolamento nell'ottobre di quest'anno. Secondo le stime della Commissione le possibilità di pesca verrebbero ridotte per il merluzzo bianco del Baltico orientale. La proposta della Commissione aumenterebbe le possibilità di pesca dell'11 % per l'aringa del Golfo di Riga e rinnoverebbe quelle per il salmone del Golfo di Finlandia.

L'impatto economico delle proposte per il 2020 consiste quindi in una riduzione delle flotte di tutti gli Stati membri. Nel complesso, la proposta della Commissione comporta un volume di possibilità di pesca di circa 469 000 tonnellate nel Mar Baltico, con una flessione del 23,6 % rispetto al 2019. Il piano pluriennale per il Mar Baltico (MAP) prevede che il TAC per gli stock sani possa essere fissato nell'intervallo al di sopra del valore MSY (il cosiddetto "intervallo superiore dell'MSY"), in particolare per limitare le variazioni tra anni consecutivi a non oltre il 20 %. La Commissione non propone tuttavia di avvalersi di tale opzione, perché la biomassa degli stock di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e merluzzo bianco del Baltico orientale è al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Inoltre lo spratto può contare soltanto su una singola classe di età buona e, secondo le stime del CIEM, la sua biomassa diminuirà nei prossimi anni. L'utilizzo dell'intervallo superiore dell'MSY rischia ora di esacerbare future riduzioni. Oltre a ciò, il CIEM ha emesso un parere precauzionale per l'aringa del Golfo di Botnia per la quale non ha stabilito intervalli MSY. Poiché la passera di mare rappresenta una cattura accessoria nell'ambito del MAP, il CIEM non fornisce intervalli MSY per tale specie. Infine il MAP permette anche l'utilizzo dell'intervallo superiore dell'MSY per gli stock sani nelle attività di pesca multispecifiche quando ciò è necessario a conseguire gli obiettivi della PCP e del MAP. Sebbene la pesca all'aringa sia un'attività di pesca multispecifica, la Commissione non propone di utilizzare l'intervallo superiore dell'MSY per l'aringa del Baltico centrale, perché lo stock può contare soltanto su una singola classe di età buona e l'aringa è catturata in un'attività di pesca multispecifica con il merluzzo bianco il cui stock si sta deteriorando.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta resta flessibile nell'applicazione dei meccanismi di scambio di contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposti nuovi elementi o nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) che potrebbero comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2020 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce per il 2020 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

Il piano pluriennale per le attività di pesca nel Mar Baltico è entrato in vigore il 20 luglio 2016¹. Le disposizioni del piano prevedono che le possibilità di pesca siano fissate in conformità agli obiettivi del piano medesimo e rispettino gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca previsti nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare del CIEM o di un organismo scientifico indipendente analogo. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti dai migliori pareri scientifici, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

Le possibilità di pesca sono proposte in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali) del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato del regolamento.

Per l'aringa del Baltico occidentale, il CIEM stima che le dimensioni dello stock siano ancora inferiori al valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva al di sotto del quale il CIEM ritiene che la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta (B_{lim}). In base all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1139, quando i pareri scientifici indicano che lo stock è inferiore al B_{lim} devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Per conseguire tale livello, occorre, in primo luogo, fissare le possibilità di pesca per gli stock considerati a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell' F_{MSY} e, in secondo luogo, adottare ulteriori misure correttive. Tenuto conto del calo della biomassa dell'aringa del Baltico occidentale, la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, propone di fissare il TAC a un livello inferiore rispetto agli intervalli dell' F_{MSY} . La Commissione propone di utilizzare il valore dell'intervallo più basso e di ridurlo ulteriormente. Ne risulterebbe un TAC di 2 651 tonnellate (-71 %), che, secondo il CIEM, consentirebbe alla biomassa di superare il B_{lim} entro il 2022.

Per il merluzzo bianco del Baltico orientale, dopo diversi anni il CIEM è stato nuovamente in grado di effettuare una valutazione analitica. Il CIEM non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli di valori di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY. Il CIEM ha stimato inoltre che le dimensioni dello stock sono inferiori al B_{lim} e che resteranno al di sotto del B_{lim} nel medio termine anche senza alcuna attività di pesca. Nel luglio 2019 la Commissione ha pertanto adottato misure di emergenza volte a proibire fino alla fine dell'anno la pesca del merluzzo bianco nelle zone in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è abbondante. Tuttavia un modo più efficace di limitare le catture consiste nel divieto di attività di pesca diretta e nella fissazione di un TAC molto limitato per le sole catture accessorie. La Commissione ha chiesto al CIEM di fornire i dati pertinenti, ma il

¹ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

CIEM ha comunicato di non essere in grado di fornire dati per le catture accessorie inevitabili nel 2020 prima che il Consiglio adotti il regolamento nell'ottobre di quest'anno. Secondo le stime della Commissione le possibilità di pesca verrebbero ridotte del [...] % per il merluzzo bianco del Baltico orientale. La Commissione intende presentare una proposta per la modifica del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2020 quando il CIEM fornirà i dati sulle catture accessorie inevitabili per il 2020. Inoltre, dato lo stato dello stock del merluzzo bianco del Baltico orientale e il parere del CIEM secondo cui la chiusura della pesca nel periodo della riproduzione può arrecare allo stock benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC (ad esempio, l'aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata), la chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione è prorogata e il suo ambito di applicazione ampliato. È infine vietata la pesca ricreativa, perché i quantitativi catturati diventano sostanziali quando il TAC è ridotto a un TAC molto limitato di catture accessorie.

I TAC proposti per gli stock di aringa del Baltico centrale e di aringa nel Golfo di Riga e i TAC proposti per lo spratto, il salmone del bacino principale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale corrispondono all'intervallo di valori di mortalità per pesca dell'MSY di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139. Per quanto riguarda il salmone del bacino principale, Finlandia ed Estonia hanno chiesto che la flessibilità all'interno della zona introdotta lo scorso anno sia mantenuta e pertanto rinnovata. Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, poiché la situazione dello stock, secondo il CIEM, è fragile e nuovamente in via di deterioramento, è ripristinata una chiusura invernale prolungata e ampliata della pesca nel periodo della riproduzione, in quanto il CIEM ritiene che tali chiusure possano arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC. Siccome la pesca ricreativa contribuisce in modo sostanziale alla mortalità per pesca, il limite di catture per la pesca ricreativa è ridotto nella stessa misura del TAC. Infine, tenuto conto del fatto che il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale si mescolano nella sottodivisione 24 e a seguito delle misure di emergenza adottate nel 2019, la pesca diretta del merluzzo bianco è vietata e sono autorizzate soltanto le catture accessorie inevitabili oltre le sei miglia nautiche dalla costa nella sottodivisione 24. Per stabilire condizioni di parità rispetto alla zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale, la pesca ricreativa oltre le sei miglia nautiche dalla costa è vietata nella sottodivisione 24, in quanto in tali aree è presente prevalentemente il merluzzo bianco del Baltico orientale.

Il TAC per la passera di mare corrisponde a una combinazione del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni 21-23 e dell'approccio CIEM concernente gli stock di cui si dispone di dati limitati per lo stock delle sottodivisioni 24-32. La fissazione dei TAC per il salmone del Golfo di Finlandia e per l'aringa del Golfo di Botnia è effettuata secondo l'approccio sviluppato dal CIEM per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto per tutti gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto

nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di

per le attività di pesca che sfruttano tali stock ("il piano"). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2020 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti conformemente agli obiettivi del piano.

- (6) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha stabilito che la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 20-24 continua a essere al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta (B_{lim}). Nel suo parere annuale sugli stock del 29 maggio 2019, il CIEM ha perciò formulato un parere scientifico che sconsigliava le catture. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, devono pertanto essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. La disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa.
- (7) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM è stato in grado di fornire una valutazione analitica per la prima volta in diversi anni. Il CIEM ha stimato che la biomassa è inferiore al B_{lim} e che resterà al di sotto del B_{lim} nel medio termine, anche senza alcuna attività di pesca. Il CIEM ha pertanto formulato un parere scientifico che sconsiglia le catture nel 2020. Il CIEM non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli dei valori di mortalità per pesca. Sulla base della valutazione dello stock e al fine di reagire il più rapidamente possibile, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (*Gadus morhua*)³. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è necessario fissare le possibilità di pesca per il 2020 in modo da assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY.
- (8) Se le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale fossero fissate al livello indicato nel parere scientifico, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui vengono effettuate catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra

pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (*Gadus morhua*) (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 2).

la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale. Il livello del TAC dovrebbe consentire di evitare qualsiasi aumento della mortalità e offrire incentivi per il miglioramento della selettività e della prevenzione.

- (9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139 dispone inoltre che si devono adottare ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. I pareri scientifici indicano che in particolare le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata. Dato lo stato dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, è opportuno estendere l'ambito di applicazione e il calendario dell'attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione per il merluzzo bianco del Baltico orientale. I pareri scientifici indicano inoltre che l'importanza relativa della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico orientale dipende dal livello del TAC. Data la riduzione molto consistente del TAC, i quantitativi catturati nell'ambito della pesca ricreativa sono considerati notevoli. È pertanto opportuno vietare la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-26 in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è più abbondante.
- (10) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce notevolmente alla mortalità complessiva per pesca di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock e la riduzione del TAC, è opportuno ridurre il limite giornaliero per pescatore. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. I pareri scientifici indicano inoltre che gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale si mescolano nella sottodivisione 24. Al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di assicurare condizioni di parità con la zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale, è opportuno limitare l'utilizzo del TAC nella sottodivisione 24 alle catture accessorie di merluzzo bianco, con l'esenzione delle attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche dalla costa in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, in quanto il merluzzo bianco del Baltico occidentale è predominante in tali zone costiere poco profonde. Di conseguenza, e al fine di assicurare condizioni di parità con le sottodivisioni 25-26, è opportuno che la pesca ricreativa del merluzzo bianco nella sottodivisione 24 sia vietata oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Infine, tenuto conto dello stato di fragilità dello stock e che, secondo i pareri scientifici, le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno reintrodurre la chiusura invernale della pesca nel periodo della riproduzione.
- (11) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, è opportuno introdurre una flessibilità all'interno della zona limitata per il salmone dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32 per lo Stato membro che ha chiesto tale flessibilità.

- (12) Secondo i pareri del CIEM, il 32 % di catture nell'ambito della pesca del salmone è erroneamente dichiarato, in particolare come catture di trota di mare. Dato che la maggior parte delle trote di mare del Mar Baltico sono sfruttate nelle zone costiere, è opportuno vietare la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e limitare le catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e di salmone al fine di contribuire a evitare che catture di salmone siano erroneamente dichiarate come catture di trota di mare.
- (13) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (14) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (15) In base a nuovi pareri scientifici è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.
- (16) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2020 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2019/124⁶.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) "sottodivisione": una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio⁷;
- (2) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- (3) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (4) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

⁶ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. La pesca ricreativa è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25-26.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

Articolo 8

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

1. Ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca. I comandanti dei pescherecci che pescano il salmone in tali acque assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2019/124

L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse			Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4
	<i>Trisopterus esmarki</i>				(NOP/2A3A4.)
Anno	2019		2020	TAC analitico	
Danimarca	54 949	(1)(3)	pm (6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	11	(1)(2)(3)	pm (6)		
Paesi Bassi	40	(1)(2)(3)	pm (6)		
Unione	55 000	(1)(3)	pm (6)		
Norvegia	14 500	(4)	pm		
Isole Fær Øer	5 000	(5)	pm		
TAC	Non pertinente		Non pertinente		
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.				
(2)	Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.				
(3)	Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.				
(4)	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.				
(5)	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»;				
(6)	Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.				

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 11, che si applica dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente